

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
20 novembre 2003

Causa T-63/02

Maria Concetta Cerafogli e Paolo Poloni
contro
Banca centrale europea

«Dipendenti – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione –
Metodo di calcolo per l'adeguamento annuo delle retribuzioni –
Consultazione del comitato del personale –
Artt. 13, 45 e 46 delle condizioni d'impiego»

Testo completo in tedesco II - 1405

Testo completo in tutte le lingue nella Raccolta della Giurisprudenza della
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, parte II

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento delle buste paga relative al mese di luglio 2001, inviate il 13 luglio 2001 ai ricorrenti, agenti della Banca centrale europea (BCE), in quanto redatte in base ad un aumento della retribuzione del 2,2%, e, dall'altro, la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla BCE di inviare ai ricorrenti buste paga relative al mese di luglio 2001 redatte in base ad un aumento della retribuzione almeno del 2,7% o, in subordine, ad un aumento corrispondente a quello stabilito nella sentenza del Tribunale che decide la presente causa, e di versare loro la somma corrispondente alla differenza fra tali importi.

Decisione: Le buste paga relative al mese di luglio 2001, inviate il 13 luglio 2001 ai ricorrenti, agenti della Banca centrale europea (BCE), sono annullate in quanto la BCE ha omesso di consultare il comitato del personale in occasione dell'adozione dell'adeguamento dei salari per l'anno 2001. Il ricorso è respinto per il resto. La Banca centrale europea è condannata alle spese.

Massime

*1. Dipendenti - Agenti della Banca centrale europea - Retribuzione - Adeguamento annuo delle retribuzioni - Consultazione del comitato del personale - Obbligo dell'amministrazione
(Condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 45 e 46)*

*2. Dipendenti - Agenti della Banca centrale europea - Rappresentanza - Comitato del personale - Consultazione obbligatoria - Ragion d'essere
(Condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, art. 46)*

*3. Dipendenti - Agenti della Banca centrale europea - Retribuzione - Metodo di calcolo per l'adeguamento annuo delle retribuzioni - Criteri - Discrezionalità dell'amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, art. 13)*

*4. Dipendenti - Agenti della Banca centrale europea - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all'amministrazione - Irrricevibilità - Controversia di natura finanziaria - Competenza anche di merito
(Condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42)*

1. L'art. 46 delle condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea deve essere interpretato nel senso che il comitato del personale va consultato su qualsiasi atto riguardante, oltre alla regolamentazione del lavoro in sé, questioni attinenti a tale regolamentazione e che sono connesse ad uno degli ambiti indicati nell'art. 45 delle dette condizioni d'impiego, tra cui la retribuzione del personale. L'effetto utile di questo obbligo impone che l'amministrazione lo rispetti ogni volta che la consultazione del comitato del personale può esercitare un'influenza sul contenuto dell'atto da adottare.

Per questo motivo, l'adeguamento dei salari per l'anno 2001, atto di portata generale che riguardava la retribuzione di tutto il personale della Banca, anche se si iscriveva nell'ambito del metodo per l'attuazione degli adeguamenti generali di salario per gli anni 1999-2001, doveva dar luogo alla detta consultazione.

(v. punti 20, 21, 23, 25, 27 e 33)

Riferimento: Tribunale 6 marzo 2001, causa T-192/99, *Dunnett e a./BEI* (Racc. pag. II-813, punto 90)

2. La portata dell'obbligo di consultazione del comitato del personale, istituito dall'art. 46 delle condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, dev'essere valutata alla luce delle sue finalità. Da un lato, tale consultazione mira a offrire a tutti i membri del personale, attraverso l'intermediazione di tale comitato quale organo rappresentante i loro interessi comuni, la possibilità di farsi sentire prima dell'adozione o della modifica di atti di portata generale che li riguardano. Dall'altro, il rispetto di tale obbligo è nell'interesse sia dei diversi membri del personale sia dell'amministrazione, poiché esso può evitare che ogni membro del personale debba, attraverso un procedimento amministrativo individuale, eccepire l'esistenza di eventuali errori. Per ciò stesso, una siffatta consultazione, tale da prevenire la presentazione di una serie di ricorsi individuali riferiti ad una medesima censura, è altresì in funzione del principio di buona amministrazione.

(v. punto 24)

3. L'art. 13 delle condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, prevedendo che il consiglio direttivo adotti, su proposta del comitato esecutivo, gli adeguamenti generali di salario con effetto dal 1° luglio di ogni anno, non impone alcun criterio per effettuare gli adeguamenti di salario e, in particolare, non prevede che tali adeguamenti debbano tener conto dell'evoluzione del costo della vita nel Land dell'Assia o a Francoforte sul Meno.

L'art. 13 delle condizioni d'impiego ha pertanto conferito al consiglio direttivo, in tale contesto, un largo margine di discrezionalità che può essere sanzionato dal Tribunale soltanto in presenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere.

Orbene, nel prevedere nel metodo di calcolo per l'attuazione degli adeguamenti generali di salario l'adeguamento dei salari in base all'evoluzione media dei salari corrisposti dalle banche centrali nazionali dei quindici Stati membri e dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI), il consiglio direttivo ha stabilito criteri oggettivamente giustificabili, la cui opportunità non può essere messa in dubbio dal giudice comunitario.

(v. punti 46-49)

Riferimento: Tribunale 7 dicembre 1995, causa T-544/93 e T-566/93, Abello e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-271 e II-815, punto 56)

4. Dall'art. 42, secondo comma, delle condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea risulta che la competenza del Tribunale nell'ambito delle controversie tra la Banca e i suoi agenti è limitata all'esame della legittimità del provvedimento o della decisione, a meno che la controversia non sia di natura finanziaria, nel qual caso il Tribunale ha una competenza anche di merito. Per

contro, il Tribunale non è competente ad effettuare constatazioni o a rivolgere ingiunzioni alla Banca.

(v. punto 56)

Riferimento: Tribunale 24 ottobre 2000, causa T-27/00, Comitato del personale della BCE e a./BCE (Racc. PI pagg. I-A-217 e II-987, punto 37); Tribunale 28 giugno 2001, causa T-20/01, Cerafogli e a./BCE (Racc. PI pagg. I-A-147 e II-675, punti 80 e 81); Tribunale 18 ottobre 2001, causa T-333/99, X/BCE (Racc. pag. II-3021, punto 48)